

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTAMENTO, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, LATTANZIO, MELICCHIO, NITTI, TRIPIEDI, TUZI, VILLANI

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e all'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di impiego di personale volontario in attività relative ai beni culturali e ambientali

Presentata il 25 settembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di regolamentare l'impiego di personale volontario in attività relative ai beni culturali e ambientali.

Negli ultimi anni il ricorso ai volontari nel settore culturale è aumentato considerevolmente. Secondo il Rapporto annuale 2018 dell'ISTAT, in Italia, ben il 56 per cento dei volontari presta servizio in attività relative ai beni culturali. Tale dato, su cui occorre riflettere, è la diretta conseguenza anche dell'attuale quadro normativo, che si potrebbe definire « permissivo ».

Al fine, infatti, di garantire l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, biblioteche e archivi di Stato, il decreto-

legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, meglio conosciuta come « legge Ronchey », permette al Ministero per i beni e le attività culturali di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, con l'obiettivo di integrare l'attività lavorativa del personale dell'amministrazione. Inoltre, l'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali, lo Stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali e ogni altro ente pubblico pos-

sono stipulare accordi anche con le associazioni di volontariato che abbiano finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Le citate disposizioni hanno prodotto due effetti negativi: *in primis* il ricorso continuo al personale volontario in sostituzione dei professionisti del settore e, quindi, in molti casi, al lavoro gratuito, ha provocato un significativo abbassamento del livello di qualità dei servizi offerti; *in secundis* l'abbattimento delle retribuzioni derivante dalla presenza nel settore di operatori che svolgono gratuitamente la propria prestazione lavorativa ha condizionato i livelli retributivi di tutti gli altri operatori. Occorre, quindi, rivedere tale impianto normativo, che finora ha consentito al Ministero per i beni e le attività culturali di ricorrere al personale volontario per ovviare alle croniche carenze di organico. Con la presente proposta di legge, quindi, si intende, da un lato, disciplinare l'utilizzo del personale volontario nel settore culturale e, dall'altro, evitare che i professionisti siano costretti a prestare la propria opera come volontari per poter lavorare nel settore in cui hanno maturato studi, formazione e titoli.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge, con l'articolo 1 si modifica l'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, stabilendo che il Ministero per i beni e le attività culturali può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali al solo scopo di garantire un supporto al proprio personale nei servizi di accoglienza e nell'ambito dell'organizzazione di eventi e di rassegne organizzate presso i musei, le biblioteche e gli archivi di Stato. Si specifica, inoltre, che le unità di personale volontario operante nei citati istituti della cultura non possono superare le unità di personale operante al loro interno con contratto regolare di lavoro. Infine, si pone il divieto in capo al personale volontario di svolgere compiti di conservazione, di promozione, di valorizzazione, di catalogazione e di inventariazione del patrimonio culturale, archivistico

e librario nonché di svolgere qualsiasi altra attività di tipo educativo.

L'articolo 2 modifica il comma 9 dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nello specifico si stabilisce che, al fine di disciplinare l'organizzazione dei servizi destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti pubblici territoriali possono stipulare accordi solo con le associazioni culturali dotate dei requisiti stabiliti con decreto dal medesimo Ministero e non anche con le associazioni di volontariato. Inoltre, nello statuto delle associazioni culturali devono essere previste, tra le finalità, la promozione e la conoscenza dei beni culturali.

L'articolo 3 prevede che il Governo apporti modificazioni agli articoli 6, 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, recante disposizioni sulle attribuzioni e sulle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche. In particolare, si interviene sulle modalità di accesso alle prestazioni di servizio volontario negli istituti citati, stabilendo che alle stesse siano ammessi solo i volontari individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, come modificato dalla presente legge.

Inoltre, si prevede che il servizio volontario prestato nelle biblioteche pubbliche statali e nelle soprintendenze bibliografiche non può in alcun modo essere equiparato al servizio svolto dal personale con contratto regolare di lavoro.

Infine, si dispone che, nel processo di valutazione dei concorsi per le carriere direttive, di concetto, cui appartiene il personale amministrativo, contabile e ausiliario, ed esecutiva, comprensiva del personale che svolge mansioni archivistiche, dattilografiche e di protocollo, si tenga conto del servizio effettivamente prestato da ciascun candidato, nell'ambito di un rapporto di lavoro, nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non inferiore a sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. Al fine di garantire supporto al personale dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali in servizio presso i musei, le biblioteche e gli archivi di Stato nell'ambito esclusivo delle attività di accoglienza dei visitatori, nonché dell'organizzazione di eventi, convegni e rassegne culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali.

2. Le unità di personale volontario presso i musei, le biblioteche e gli archivi di Stato sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 non possono superare le unità di personale dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali in servizio presso i medesimi istituti.

3. Il personale volontario presso i musei, le biblioteche e gli archivi di Stato non può in nessun caso svolgere compiti in materia di conservazione, di promozione, di valorizzazione, di catalogazione, di studio e di inventariazione del patrimonio culturale, archivistico e librario, né essere impiegato in attività di tipo educativo.

4. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 112 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Il comma 9 dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

« 9. Indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico, nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali dotate di adeguati requisiti stabiliti con decreto del Ministro, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali ».

Art. 3.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356)

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, di seguito denominato « regolamento », prevedendo:

a) ai fini dell'articolo 6 del regolamento, che possano essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle biblioteche pubbliche statali e nelle soprintendenze bibliografiche solo i volontari individuati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, come modificato dalla presente legge, e che il lodevole servizio prestato dai volontari per un periodo non minore di sei mesi non sia in alcun modo equiparato al servizio prestato dal personale con contratto di lavoro;

b) ai fini della lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 7 nonché dell'articolo 11 del regolamento, che siano valutabili solo i servizi prestati dal personale con contratto di lavoro.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0076170